

C.P. 70/24

IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. ssa Maria Antonia Maiolino

Presidente

dott. ssa Manuela Elburgo

Giudice relatore

dott. ssa Caterina Zambotto

Giudice

nel procedimento n. 70/2014 promosso

da

Welding Wire Machineries s.r.l.

con gli avv.ti

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale

letti il piano e la proposta ed esaminati i documenti depositati da Welding Wire Machineries s.r.l., anche all'esito dei chiarimenti già richiesti;

ritenuto che residuava la questione relativa al contratto di leasing immobiliare n. IF 8742442, in ordine al quale la società ricorrente ha dichiarato la volontà di dare regolare esecuzione con il pagamento integrale dei canoni pattuiti;

osservato che parte delle rate sono maturate anteriormente al deposito della domanda di concordato, sicché prospettandosi il pagamento integrale di un creditore concorsuale chirografario, era stata delineata la sussistenza dei presupposti per eventualmente appostare una classe autonoma, in ragione del trattamento differenziato rispetto agli altri creditori chirografari;

considerato che, anche all'esito dei chiarimenti forniti dall'odierna ricorrente, si condivide l'impostazione di quest'ultima di non procedere con l'appostazione di una classe distinta nella quale fare confluire il locatore;

osservato, infatti, che, come ha ben precisato la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 29.4.2015 n. 8687), la disciplina di cui all'art. 72 *quater* l.f. non ha fatto venir meno la tradizionale distinzione tra *leasing* di godimento e *leasing* traslativo sostanzialmente perché non si può pretendere di desumere da una norma settoriale una disciplina di carattere generale, peraltro in un ambito – quale quello del contratto di *leasing* – che non risulta sfornito di appigli normativi;

ritenuto, pertanto, che, in ragione della tradizionale distinzione dei contratti di *leasing*, il carattere del contratto di durata possa riconosciuto al *leasing* di godimento in cui, venendo i canoni a compensare l'utilizzo di un bene che al termine del contratto conserva un valore esiguo, le prestazioni sono scindibili, sicché è possibile effettuare una distinzione tra prestazioni *ante* e prestazioni *post* deposito della domanda con falcidia concordataria dei debiti concorsuali; ritenuto, per converso, che nel *leasing* traslativo, in cui il bene conserva un rilevante valore al termine del contratto ed in cui prevale la funzione di finanziamento, è caratterizzante il fine del trasferimento della proprietà, sicché le prestazioni non sono scindibili e, dunque, non è possibile operare la sopra riferita distinzione tra prestazioni *ante* e prestazioni *post* domanda;

considerato, allora, che in ipotesi siffatte il rapporto non può che considerarsi pendente e che rispetto ad esso ben può intervenire la scelta della società ricorrente di darvi regolare esecuzione, dovendo procedere all'integrale adempimento;

osservato che la fattispecie che ci riguarda appare sussumibile nell'ipotesi del *leasing* traslativo e, dunque, si prospetta legittima la scelta della ricorrente di eseguire regolarmente il contratto con integrale adempimento delle prestazioni dedotte in obbligazione;



considerato che, per il resto, la domanda appare accoglibile e la documentazione appare completa;
visto l'art. 163 l.f.

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo;

delega

alla procedura di concordato il Giudice dott.ssa Manuela Elburgo;

nomina

Commissario Giudiziale il dott. Carlo Pampaloni;

ordina

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 18 dicembre 2015 ore 12.00;

dispone

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro il 20 settembre 2015 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;

che il Commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ordina

il deposito presso la cancelleria di questo Tribunale della somma di € 30.000,00, pari al 20% circa dell'importo delle spese ritenute necessarie per la procedura, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi.

Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22 luglio 2015



Il Presidente

dott.ssa Maria Antonia Maiolino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Antonia Maiolino".



IL CASO.it